

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELL'INIZIATIVA
"PIÙ CREDITO"
(la "Convenzione")**

TRA

(1) FINLOMBARDA S.P.A.

E

(2) L'INTERMEDIARIO CONVENZIONATO

| |
|--|
| |
|--|

CONVENZIONE

TRA

(1) **FINLOMBARDA S.P.A.** con sede in piazza Gae Aulenti, 1 Tore B – 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA n. 01445100157, società finanziaria della Regione Lombardia, iscritta all'albo unico di cui all'art. 106 del d.lgs.n. 385/1993 (TUB), al n. 124, rappresentata dal dott. Giovanni Rallo, in qualità di Direttore Generale (la "**Finlombarda**");

E

(2) l'intermediario che aderisce alla presente Convenzione (di seguito, per brevità, l'"**Intermediario Convenzionato**")

in proprio

per conto delle banche del gruppo indicate in allegato

(Finlombarda e l'Intermediario Convenzionato di seguito congiuntamente le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) Finlombarda, in coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura di sostegno all'accesso al credito, ha deliberato l'attuazione dell'iniziativa "**Più Credito**" (di seguito, per brevità, l'"**Iniziativa**"), al fine di supportare il fabbisogno finanziario di liquidità delle imprese lombarde mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari a medio-lungo termine;
- b) con determina del Direttore Generale di Finlombarda, sono stati approvati gli atti attuativi dell'Iniziativa e si è disposta la pubblicazione dell'Avviso sul sito web www.finlombarda.it finalizzato alla ricerca di banche e confidi che volessero aderire all'Iniziativa;
- c) l'Intermediario Convenzionato ha aderito all'Iniziativa sottoscrivendo la presente Convenzione;
- d) l'Iniziativa è disciplinata dall'Avviso alle Imprese (come nel seguito definito) e dalla presente Convenzione avuto riguardo al rapporto di cofinanziamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. **PREMESSE E DEFINIZIONI**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e vincolano le Parti.
2. Nella presente Convenzione:
 - a) **Avviso alle Imprese**: si intende l'avviso pubblicato da Finlombarda che contiene la disciplina dell'Iniziativa;
 - b) **Avviso Intermediari**: si intende l'avviso pubblicato da Finlombarda mediante il quale Finlombarda rende noti alle banche e ai confidi i termini e le modalità per la loro adesione e partecipazione all'Iniziativa;

- c) **Convenzione:** si intende il presente accordo tra Finlombarda e l'Intermediario Convenzionato che disciplina la gestione in cofinanziamento dell'Iniziativa. Lo schema di Convenzione è disponibile sul sito www.finlombarda.it nella pagina dedicata all'Iniziativa;
- d) **Contratto di Finanziamento:** si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario Convenzionato con il Soggetto Beneficiario avente ad oggetto il Finanziamento;
- e) **Domanda:** si intende la domanda di finanziamento presentata dal Soggetto Richiedente a Finlombarda a valere sull'Avviso alle Imprese;
- f) **Finanziamento:** si intende il finanziamento che verrà concesso da Finlombarda e dall'Intermediario Convenzionato ai Soggetti Beneficiari ai sensi dell'Avviso alle Imprese e della presente Convenzione;
- g) **Firma Telematica:** si intende, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata;
- h) **Fondo Centrale di Garanzia:** si intende il Fondo di Garanzia ex articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii.;
- i) **Iniziativa:** indica l'iniziativa "Più Credito" regolata dall'Avviso alle Imprese;
- j) **Intermediari:** si intendono: a) i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.; b) i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., e c) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB;
- k) **Intermediario Convenzionato:** si intende l'Intermediario che ha sottoscritto la presente Convenzione. L'elenco degli Intermediari Convenzionati è disponibile sul sito di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it, ed è aggiornato in funzione delle adesioni;
- l) **Parametro Base:** si intende il tasso di interesse Euro Interbank Offered Rate, ossia il tasso al quale i depositi interbancari a termine sono offerti da una primaria banca ad un'altra primaria banca per l'area euro, rilevato a tre (3) mesi, su base 360 giorni, arrotondato per eccesso a 1/1.000, quale rilevato dall'European Money Markets Institute alle ore 11:00 di due giorni lavorativi antecedenti il 31 dicembre per la rata scadente il 1° aprile immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 31 marzo per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, due giorni lavorativi antecedenti il 30 giugno per la rata scadente il 1° ottobre immediatamente successivo e due giorni lavorativi antecedenti il 30 settembre per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo e pubblicato sui circuiti telematici Bloomberg e/o Reuters e/o su "Il Sole 24 Ore", ovvero qualsiasi altro tasso che dovesse sostituire l'Euribor in futuro. Qualora l'Euribor preso a riferimento fosse negativo, esso sarà considerato pari a zero. In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Euribor, si adotterà il Parametro Base alternativo determinato dall'Intermediario Convenzionato in conformità a quanto indicato nel proprio piani di sostituzione previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011, e comunicato al Soggetto Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;

- m) **Procedure Concorsuali:** si intende (i) qualsiasi liquidazione, procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, inclusi la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo, concordato preventivo in bianco, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché la liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ovvero ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge 18 febbraio 2004, n. 39, (ii) qualsivoglia analoga procedura, anche ai sensi della Legge Fallimentare, ove applicabile;
- n) **Responsabile della Convenzione** si intende il soggetto designato da ciascuna Parte quale interfaccia nella gestione delle fasi operative della Convenzione;
- o) **Soggetto Beneficiario:** si intende il soggetto beneficiario del Finanziamento;
- p) **Soggetto Richiedente:** si intende il soggetto che presenta una Domanda.

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Al fine di sostenere l'attuazione dell'Iniziativa, come meglio definita nell'Avviso alle Imprese, per tutta la durata della Convenzione, le Parti si impegnano a compartecipare ai Finanziamenti mettendo a disposizione risorse proprie. La presente Convenzione disciplina, pertanto, le modalità di collaborazione e i reciproci rapporti tra le Parti per la gestione in cofinanziamento dell'Iniziativa, fermo restando che l'Intermediario Convenzionato si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, il merito creditizio dei Soggetti Beneficiari che abbiano richiesto l'erogazione di Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione e pertanto la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta l'assunzione, da parte dell'Intermediario Convenzionato di alcun obbligo di concessione dei Finanziamenti.

3. CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI

1. L'Iniziativa prevede la concessione di un Finanziamento chirografario con le seguenti caratteristiche:
 - a) **finanziamento chirografario** in compartecipazione tra Finlombarda e l'Intermediario Convenzionato individuato dal Soggetto Beneficiario. Le quote di partecipazione al Finanziamento di Finlombarda e dell'Intermediario Convenzionato possono essere paritetiche oppure l'importo di Finlombarda potrà anche essere inferiore a quello dell'Intermediario Convenzionato, come disciplinato all'articolo 4.3 lettera g);
 - b) **importo** compreso tra euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
 - c) **erogazione**, anche per la quota di Finlombarda, effettuata dall'Intermediario Convenzionato in un'unica soluzione;
 - d) **durata** compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi, incluso il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile. La durata può comprendere un eventuale periodo di preammortamento ordinario:
 - i. di massimo 12 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12 mesi), per durate complessive comprese tra 24 e 36 mesi;
 - ii. di massimo di 24 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12, 18 o 24 mesi)

per durate complessive superiori a 36 mesi;

e) **tasso** di interesse variabile, per il periodo di preammortamento e ammortamento, pari al Parametro Base più uno spread – il medesimo per Finlombarda e L'Intermediario Convenzionato - determinato in sede di istruttoria di merito creditizio. Lo spread non potrà superare i 600 bps;

f) **rimborso *amortizing*** con rata trimestrale posticipata a quota capitale costante (piano italiano), che potrà avvenire in una delle due differenti modalità (**selezionare una sola modalità, che sarà mantenuta per tutti i Finanziamenti a valere sull'Iniziativa**):

Alle scadenze fisse del 1° gennaio per il periodo di interessi 30 settembre (incluso) – 31 dicembre (escluso), 1° aprile per il periodo di interessi 31 dicembre (incluso) – 31 marzo (escluso), 1° luglio per il periodo di interessi 31 marzo (incluso) – 30 giugno (escluso) e del 1° ottobre per il periodo di interessi 30 giugno (incluso) – 30 settembre (escluso) di ogni anno.

Alle scadenze fisse del 1° gennaio per il periodo di interessi 2 ottobre (incluso) – 2 gennaio (escluso), 1° aprile per il periodo di interessi 2 gennaio (incluso) – 2 aprile (escluso), 1° luglio per il periodo di interessi 2 aprile (incluso) – 2 luglio (escluso) e del 1° ottobre per il periodo di interessi 2 luglio (incluso) – 2 ottobre (escluso) di ogni anno.

2. Ciascun periodo di interessi sarà calcolato come segue:
 - a) il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento (inclusa), fino al termine del rispettivo periodo di interessi;
 - b) il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata trimestrale secondo i periodi di interessi sopra definiti
 - c) l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.
3. Gli interessi saranno calcolati in via posticipata a ciascuna data di pagamento (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio o 1° ottobre), sulla base dei giorni commerciali (360), divisore 360, computando il primo giorno del periodo di interessi ed escludendo l'ultimo giorno dello stesso, con valuta pari all'ultimo giorno di ciascun periodo di interessi. Qualora il giorno previsto per il pagamento degli interessi non coincida con un giorno lavorativo, la valuta di pagamento si intende prorogata al giorno lavorativo immediatamente successivo, senza alcuna variazione del Periodo di Interessi.
4. Il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato utilizzando l'anno commerciale con numeratore e denominatore pari a 360. Nel caso in cui l'Intermediario Convenzionato non riuscisse a rispettare quanto previsto al presente comma in merito all'utilizzo dell'anno commerciale, sarà tenuto a comunicarlo tempestivamente a Finlombarda secondo le modalità di cui al successivo articolo 14 (Comunicazioni).
5. L'Intermediario Convenzionato si impegna, di volta in volta, a predisporre piani di ammortamento (comprensivi delle rate di preammortamento sia tecnico sia "ordinario") che verranno allegati ai singoli Contratti di Finanziamento sia per la quota di Finlombarda sia per la quota dell'Intermediario Convenzionato.
6. L'Intermediario Convenzionato e Finlombarda prendono atto e convengono che ciascuna impresa non potrà presentare più domande a valere sull'Iniziativa, se la precedente Domanda è ancora in fase di istruttoria.

7. Fatto salvo per quanto previsto all'articolo 9 comma 2, Finlombarda non richiederà ai Soggetti Beneficiari, per la propria quota di Finanziamento, alcuna commissione e/o spesa di istruttoria, in relazione al Finanziamento.
8. I termini e le condizioni del Finanziamento sono definiti caso per caso, a seguito dell'istruttoria di merito creditizio condotta dall'Intermediario Convenzionato e da Finlombarda, ivi compreso l'importo e la durata, che possono differire rispetto a quanto richiesto dall'impresa richiedente.

4. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA INERENTE LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Delibera di co-finanziamento da parte dell'Intermediario Convenzionato

- a) Il Soggetto Richiedente può presentare Domanda a Finlombarda solo dopo aver ottenuto una delibera di co-finanziamento da parte dell'Intermediario Convenzionato, pena l'inammissibilità della Domanda.
- b) L'Intermediario Convenzionato assume la propria delibera a valere sull'Iniziativa, prima della formale presentazione da parte del Soggetto Richiedente della Domanda a Finlombarda, nel rispetto delle proprie più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e delle proprie politiche di credito.
- c) La delibera assunta dall'Intermediario Convenzionato può essere subordinata alla positiva delibera di co-finanziamento da parte di Finlombarda.

2. Presentazione della Domanda a Finlombarda

- a) La Domanda di Finanziamento viene inviata dal Soggetto Richiedente a Finlombarda a mezzo PEC all'indirizzo piucredito@pec.finlombarda.it a partire dal giorno **20 giugno 2025**.
- b) Lo sportello resterà aperto sino all'esaurimento della dotazione o alla chiusura dell'Iniziativa da parte di Finlombarda. In tali casi, Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo internet www.finlombarda.it nella pagina dedicata all'Iniziativa.
- c) Nella "Richiesta di Finanziamento" il Soggetto Richiedente deve indicare i riferimenti dell'Intermediario Convenzionato dal quale ha ottenuto la delibera di co-finanziamento a valere sull'Iniziativa.
- d) Il Soggetto Richiedente deve altresì allegare alla Domanda la documentazione fornita dall'Intermediario Convenzionato dalla quale risulti la concessione del finanziamento (ad esempio comunicazione di avvenuta delibera di concessione del co-finanziamento).
- e) Sono cause di inammissibilità della Domanda:
 - i. la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda prevista dall'Avviso alle Imprese, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;
 - ii. la presentazione di una Domanda relativa ad un'impresa che abbia in fase istruttoria una precedente Domanda.

3. **Attività istruttoria e concessione del Finanziamento di Finlombarda**

- a) L'istruttoria condotta da Finlombarda prevede una istruttoria di ammissibilità formale e un'istruttoria di merito creditizio.
- b) L'istruttoria di Finlombarda si conclude con la delibera di concessione o diniego del Finanziamento entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della Domanda, salvo integrazioni istruttorie.
- c) Nell'ambito dell'istruttoria Finlombarda effettua l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (antiriciclaggio).
- d) L'istruttoria di ammissibilità formale è finalizzata a verificare:
 - i. la completezza e la regolarità formale della documentazione prevista prodotta in sede di Domanda (o acquisita in corso di eventuale integrazione) e la sua conformità rispetto a quanto richiesto;
 - ii. il rispetto dell'importo minimo di Finanziamento richiedibile;
 - iii. la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso alle Imprese;
 - iv. l'insussistenza delle cause di inammissibilità previste dall'Avviso alle Imprese;
 - v. la presenza di una delibera positiva di finanziamento da parte di un Intermediario Convenzionato.
- e) In caso di esito negativo, Finlombarda comunicherà a mezzo PEC al Soggetto Richiedente e all'Intermediario Convenzionato la non ammissibilità della Domanda, fornendo indicazioni sulla motivazione.
- f) Sui soggetti che hanno superato positivamente la fase di istruttoria formale, è svolta l'istruttoria di merito creditizio nel rispetto delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.
- g) Finlombarda può, con riferimento:
 - i. alla propria quota di Finanziamento, deliberare per un importo inferiore a quanto deliberato dall'Intermediario Convenzionato. In tal caso, qualora l'Intermediario Convenzionato confermasse la propria delibera, l'importo di compartecipazione di Finlombarda resterà inferiore a quello dell'Intermediario Convenzionato;
 - ii. alle garanzie deliberate dall'Intermediario Convenzionato, disporre l'incremento. In tal caso l'Intermediario Convenzionato dovrà adeguarsi al set di garanzie richieste da Finlombarda.
- h) Una volta conclusa l'istruttoria, Finlombarda invia tramite PEC al Soggetto Beneficiario e all'Intermediario Convenzionato la comunicazione di concessione o diniego del Finanziamento indicando, in caso di concessione, le principali condizioni.
- i) Ai sensi del d.lgs. 231/2007 e s.m.i. e del provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, Finlombarda potrà avvalersi della facoltà di ricorrere all'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica. In tal caso, Finlombarda provvederà a fornire adeguate istruzioni all' Intermediario Convenzionato.

5. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE

1. In caso di delibera positiva da parte di Finlombarda, l'Intermediario Convenzionato si impegna a sottoscrivere, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda, salvo quanto disposto al successivo articolo 5.3, il Contratto di Finanziamento (anche per quanto riguarda la quota di co-finanziamento di Finlombarda) e ad acquisire le garanzie indicate in sede di istruttoria.
2. L'Intermediario Convenzionato sarà tenuto a informare senza indugio Finlombarda dell'approssimarsi della firma di un Contratto di Finanziamento e a richiedere, con almeno 9 (nove) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'erogazione, il trasferimento della quota di Finanziamento di spettanza di Finlombarda; in tal caso Finlombarda provvederà a trasferire le predette somme, con valuta pari alla data indicata di erogazione del Finanziamento, sul conto corrente bancario dell'Intermediario Convenzionato. L'intermediario Convenzionato si impegna a non effettuare le richieste di erogazione dei fondi che abbiano una data valuta negli ultimi quattro giorni lavorativi di ciascun mese, posticipando l'erogazione del Finanziamento al Soggetto Beneficiario all'inizio del mese solare successivo a partire dal secondo giorno lavorativo. La richiesta dell'Intermediario Convenzionato a Finlombarda dovrà contenere l'indicazione della data prevista per l'erogazione, della data di stipula del Contratto di Finanziamento, dell'importo da erogare, delle coordinate del conto corrente bancario dell'Intermediario Convenzionato su cui Finlombarda dovrà accreditare la quota di Finanziamento di propria spettanza.
3. Il trasferimento della quota di Finanziamento di spettanza di Finlombarda avviene previa verifica condotta da Finlombarda dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 30 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi di Finlombarda. In caso di riscontrata irregolarità, Finlombarda invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e all'Intermediario Convenzionato e il trasferimento delle risorse e la conseguente stipula del Contratto di Finanziamento sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, la delibera di Finlombarda perderà di efficacia e il Contratto di Finanziamento non potrà essere sottoscritto.
4. Il Contratto di Finanziamento può essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative; in tal caso, andrà trasmessa a Finlombarda copia digitale via PEC. Nel caso di acquisizione di garanzie che determinino tempi di acquisizione incompatibili con la tempistica di 30 (trenta) giorni, la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento potrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di merito creditizio da parte di Finlombarda.
5. L'Intermediario Convenzionato si impegna a trasmettere a Finlombarda, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento, una copia di tale Contratto di Finanziamento e una copia di ciascuna garanzia eventualmente richiesta dall'Intermediario Convenzionato. Fermo restando il termine di 7 (sette) giorni di cui sopra, in ogni caso la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere inviata entro il terzultimo giorno lavorativo del mese solare di stipula del Contratto di Finanziamento. L'Intermediario Convenzionato si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto di Finanziamento mettendoli tempestivamente a disposizione di Finlombarda su semplice richiesta della medesima.
6. L'erogazione del Finanziamento da parte dell'Intermediario Convenzionato deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di

Finanziamento.

7. Resta inteso che, qualora l'erogazione non avvenisse a causa del mancato avveramento, entro la prevista data di erogazione, delle condizioni sospensive di cui al relativo Contratto di Finanziamento, e qualora Finlombarda avesse già accreditato la quota di Finanziamento di propria spettanza sul conto corrente bancario dell'Intermediario Convenzionato, quest'ultima si obbliga a rimborsare a Finlombarda, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data prevista per l'erogazione poi annullata, l'importo complessivo accreditato da Finlombarda sul conto corrente dell'Intermediario Convenzionato.

6. IMPEGNI DELL'INTERMEDIARIO CONVENZIONATO

1. L'Intermediario Convenzionato, in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento di cui sia parte, si impegna a:
 - a) gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Finanziamento;
 - b) esercitare, in forza del mandato di cui al successivo articolo 8.1 (Conferimento del mandato all'Intermediario Convenzionato), tutti i diritti, facoltà o poteri, connessi a ciascun Contratto di Finanziamento, incluso l'incasso delle rate, nel rispetto del relativo piano di ammortamento e a provvedere al riparto a favore di Finlombarda delle rate *pro quota* con valuta pari a quella del pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni da quest'ultimo;
 - c) esercitare, in forza del mandato di cui al successivo articolo 8.1 (Conferimento del mandato all'Intermediario Convenzionato), ogni iniziativa e/o azione per il recupero del credito anche per la quota di Finlombarda contestualmente alle iniziative ed azioni esercitate per il recupero della propria quota, concordando con quest'ultima eventuali accordi stragiudiziali di saldo e stralcio o di liberazione dei garanti prima del relativo perfezionamento; in caso di inadempimento del mandato relativamente alle azioni di recupero la banca si impegna fin d'ora a restituire a Finlombarda l'intero credito per la quota di spettanza di Finlombarda come risultante dai libri contabili di quest'ultima;
 - d) dare informativa in forza del mandato di cui al successivo articolo 8.1 (Conferimento del mandato all'Intermediario Convenzionato) a Finlombarda delle azioni di recupero poste in essere anche fornendo copia della documentazione attestante l'avvio e lo sviluppo di tali azioni (esempio lettere di messa in mora, copia delle lettere di escussione delle garanzie e della successiva corrispondenza con il garante, copia di decreti ingiuntivi, di iscrizione di ipoteche giudiziali, perizie redatte da CTU e rapporti riepilogativi dell'andamento della procedura di esecuzione, domanda di insinuazione in caso di procedura concorsuale e di tutti i documenti inviati dagli organi della procedura fino alla chiusura della medesima, tra cui a titolo di esempio il progetto di stato passivo, l'atto di esecutività del medesimo con i relativi allegati, i rapporti riepilogativi semestrali e la copia dei piani di riparto sia parziali che finali) ovvero della decisione di interrompere le suddette azioni allorquando ritenuto antieconomico. I costi (anche legali) per le iniziative per il recupero del credito (anche giudiziali saranno ripartiti *pro quota* con Finlombarda); a tal fine l'Intermediario

Convenzionato trasmetterà a Finlombarda specifica evidenza dei costi sostenuti;

- e) nel caso di procedura concorsuale del Soggetto Beneficiario, presentare, in forza del mandato di cui al successivo articolo 8.1 (Conferimento del mandato all'Intermediario Convenzionato), istanza di insinuazione al passivo anche per la quota di Finlombarda;
 - f) non cedere il credito, ad esempio nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
2. L'Intermediario Convenzionato si impegna a non modificare i Contratti di Finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Finlombarda, senza il preventivo consenso scritto di Finlombarda, che non verrà irragionevolmente negato.
3. L'Intermediario Convenzionato si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a informare per iscritto Finlombarda in merito al verificarsi dei seguenti eventi o circostanze in relazione al Soggetto Beneficiario, tempestivamente non appena sia venuto a conoscenza di tale evento o circostanza:
- a) azioni, domande, pretese e/o altro contenzioso, procedimenti arbitrari, amministrativi, giudiziali - anche di carattere monitorio o esecutivo - o altri provvedimenti analoghi intentati o minacciati per iscritto da terzi nei confronti del Soggetto Beneficiario;
 - b) gli accertamenti d'imposta, avvisi di o sanzioni, cartelle esattoriali, processi verbali di constatazione o documenti equivalenti;
 - c) il Soggetto Beneficiario sia dichiarato o dichiararsi di essere divenuto insolvente, ovvero dichiararsi di non essere più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ovvero si siano verificati i presupposti di tali eventi;
 - d) il Soggetto Beneficiario abbia effettuato una o più cessioni dei propri beni a favore dei propri creditori ai sensi dell'articolo 1977 e seguenti del codice civile;
 - e) assoggettamento ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Beneficiario;
 - f) l'avvio di trattative per la conclusione di una composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi degli artt. 12 e segg. del CCII, un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'articolo 57 del CCII, un concordato preventivo in continuità omologato ai sensi degli articoli 84 segg. del CCII, oppure, un piano di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 64-bis CCII;
 - g) l'avvio da parte del Soggetto Beneficiario di trattative per un concordato preventivo con i propri creditori;
 - h) la convocazione di un'assemblea per la messa in liquidazione del Soggetto Beneficiario (o la richiesta di messa in liquidazione) o l'approvazione di tale delibera, o comunque il verificarsi di una causa di scioglimento;
 - i) sopravvenuta ricorrenza di qualsiasi situazione prevista dagli articoli 2446 e 2447 o 2482 *bis* e 2482 *ter*, a seconda del caso, del codice civile con riferimento al Soggetto Beneficiario.

Resta comunque fermo l'obbligo dell'Intermediario Convenzionato di produrre un rendiconto con cadenza semestrale circa gli eventi e circostanze indicati alle lettere da (a) a (i).

4. L'Intermediario Convenzionato sarà tenuto ad adempiere ad ogni obbligo di pubblicità e trasparenza applicabile ai Finanziamenti, previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche - Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
5. L'Intermediario Convenzionato dovrà produrre a Finlombarda, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente all'impresa richiedente e il relativo Finanziamento al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.

7. INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Finlombarda può procedere alla risoluzione della Convenzione, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto da parte dell'Intermediario Convenzionato di una delle disposizioni previste agli articoli 5 (Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento ed erogazione), 6.2 (salvaguardia anche degli interessi di Finlombarda), 9 (Garanzie) e 10 (Manleva) della presente Convenzione;
 - b) mancato rispetto da parte dell'Intermediario Convenzionato dei termini e modalità di pagamento a Finlombarda, previsti al successivo articolo 8.4 (Rimborso del/i Finanziamento/i), di tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario all'Intermediario Convenzionato a titolo di rimborso di capitale, pagamento di interessi o ad altro titolo;
 - c) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte dell'Intermediario Convenzionato, di tutte o di parte delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. La risoluzione della presente Convenzione, nei casi sopradetti sarà comunicata da Finlombarda all'Intermediario Convenzionato mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
3. Resta inteso che il verificarsi delle fattispecie previste al presente articolo non produrrà effetti riguardo alle Domande già presentate alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione da parte dell'Intermediario Convenzionato, in ordine alle quali la Convenzione conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

8. RAPPORTI TRA FINLOMBARDA E L'INTERMEDIARIO CONVENZIONATO IN RELAZIONE AI FINANZIAMENTI

1. Conferimento del mandato all'Intermediario Convenzionato

Finlombarda nomina e costituisce l'Intermediario Convenzionato, che con la sottoscrizione della presente Convenzione accetta, quale sua mandataria senza rappresentanza nei confronti del Soggetto Beneficiario e in relazione al relativo Contratto di Finanziamento e alla sua esecuzione. In particolare, Finlombarda conferisce mandato senza rappresentanza all'Intermediario Convenzionato affinché, in nome proprio e per conto di Finlombarda, intraprenda ogni atto necessario od opportuno in relazione e ai fini del Contratto di Finanziamento ed eserciti nei confronti del relativo Soggetto Beneficiario i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà specificamente conferiti all'Intermediario Convenzionato in forza del Contratto di Finanziamento, unitamente ai poteri e alle facoltà ragionevolmente conseguenti allo stesso.

2. Istruzioni all'Intermediario Convenzionato

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.1 (Conferimento del mandato all'Intermediario Convenzionato) che precede, con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Intermediario Convenzionato espressamente prende atto e accetta che Finlombarda si riserva il diritto, in qualsiasi momento per tutta la durata della Convenzione e di ogni singolo Finanziamento e fino al suo integrale rimborso, di impartire istruzioni all'Intermediario Convenzionato.

3. Notifiche

Nel caso si sia verificato un qualsiasi evento di inadempimento ai sensi del Contratto di Finanziamento o circostanza che comporti un deterioramento significativo e che sia tale da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Soggetto Beneficiario ovvero sulla capacità di tale Soggetto Beneficiario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del/i sottostante/i Contratto/i di Finanziamento, l'Intermediario Convenzionato si impegna a informare per iscritto Finlombarda, prontamente e in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal momento in cui l'Intermediario Convenzionato è venuto a conoscenza di tale evento/circostanza.

4. Rimborso del/i Finanziamento/i

I pagamenti dovuti dal Soggetto Beneficiario a titolo di rimborso di capitale, pagamento di interessi o ad altro titolo ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento dovranno essere tutti effettuati con valuta e disponibilità alla data di scadenza del relativo termine stabilito nel Contratto di Finanziamento, al netto e senza alcuna deduzione a titolo di ritenuta, imposta, rivalsa od onere, nei termini stabiliti nel Contratto di Finanziamento, mediante versamento sul conto corrente indicato dall'Intermediario Convenzionato al Soggetto Beneficiario, per il tramite dei canali standardizzati (BIR o bonifici ordinari o SDD), restando a carico del Soggetto Beneficiario eventuali perdite di valuta non imputabili all'Intermediario Convenzionato.

Alle rispettive scadenze, l'Intermediario Convenzionato si obbliga a riversare a Finlombarda, al massimo entro 10 (dieci) giorni dall'incasso delle rate, gli importi versati dal Soggetto Beneficiario e ad essa spettanti. Tali importi dovranno essere versati sul conto corrente indicato da Finlombarda, per il tramite dei canali standardizzati (BIR, bonifici ordinari, conti correnti di corrispondenza, etc.) con valuta pari a quella applicata al Soggetto Beneficiario o con valuta compensata, restando a carico dell'Intermediario Convenzionato eventuali perdite di valuta non imputabili a Finlombarda. Il predetto termine di 10 (dieci) giorni dall'incasso, è da considerarsi essenziale per Finlombarda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 c.c., ai fini del rispetto da parte della stessa delle scadenze previste dalle disposizioni di vigilanza per le segnalazioni in Centrale Rischi.

Contestualmente al riversamento delle rate, l'Intermediario Convenzionato deve trasmettere a Finlombarda, una reportistica in formato elettronico delle posizioni versate alla medesima, indicante per ciascuna posizione:

- a) la ragione sociale del Soggetto Beneficiario, con indicazione di codice fiscale/partita IVA;
- b) l'importo versato;

- c) il periodo di riferimento;
- d) la data regolamento;
- e) la presenza o meno di eventuali interessi di mora;
- f) la presenza o meno di eventuali moratorie.

L'Intermediario Convenzionato prende atto e accetta che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i pagamenti dovuti dal Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, ivi inclusi rimborsi parziali o totali, anche se anticipati rispetto alle relative scadenze, effettuati da parte del Soggetto Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.

Il Soggetto Beneficiario potrà rimborsare anticipatamente il Finanziamento, anche parzialmente, nel caso in cui la data prevista per l'estinzione anticipata coincida con una scadenza del periodo di interessi ivi determinato. L'Intermediario Convenzionato si impegna ad informare Finlombarda circa l'avvenuta richiesta di rimborso anticipato da parte del Soggetto Beneficiario con un preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza del periodo di interessi o a informare Finlombarda non appena ne venga a conoscenza qualora la richiesta di rimborso anticipato non rispetti il preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni di cui sopra.

5. **Ridistribuzione**

Nel caso di escussione di una o più garanzie di cui all'articolo 9 (Garanzie) che segue e di successivo pagamento dei proventi rinvenienti da tale escussione a favore dell'Intermediario Convenzionato:

- a) l'Intermediario Convenzionato darà a Finlombarda, entro i 5 (cinque) giorni successivi, notizia del pagamento ricevuto;
- b) l'Intermediario Convenzionato dovrà, entro i 10 (dieci) giorni successivi, versare a Finlombarda la porzione di spettanza della stessa dell'importo del pagamento ricevuto.

Se l'Intermediario Convenzionato che ha ricevuto il predetto pagamento debba successivamente restituire al soggetto che ha effettuato tale pagamento tutto o parte dello stesso, Finlombarda dovrà, prontamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta inoltrata dall'Intermediario Convenzionato, restituire all'Intermediario Convenzionato l'importo, o parte dell'importo, che debba essere restituito.

9. **GARANZIE**

1. Finlombarda e l'Intermediario Convenzionato prendono atto e convengono che l'Intermediario Convenzionato, in relazione a ciascun Finanziamento (per l'intero importo, ivi inclusa la quota di Finanziamento relativa a Finlombarda), a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di chiedere:
 - a) garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex articolo 106 e ex articolo 112 bis del TUB vigente, purché tali soggetti non siano co-finanziatori dello specifico Finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia);
 - b) garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o di altre garanzie pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.
2. L'Intermediario Convenzionato dovrà far sì che qualsivoglia onere a titolo di

commissione che dovesse essere applicato in relazione alla concessione di tale garanzia diretta, se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di Finanziamento, sia a carico esclusivo del Soggetto Beneficiario interessato.

10. MANLEVA

1. L'Intermediario Convenzionato solleva Finlombarda da ogni responsabilità e riterrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte dell'Intermediario Convenzionato e dalla realizzazione delle attività qui previste.
2. L'Intermediario Convenzionato sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso.

11. RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dei conseguenti Contratti di Finanziamento; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento di obblighi di legge fermo restando che, in tal caso, l'altra Parte ne sarà prontamente informata, nei limiti in cui le norme di legge e/o regolamentari lo consentano. Le Parti dichiarano e si danno atto altresì che le informazioni predette verranno dalle stesse utilizzate solo ed esclusivamente al fine di, e nella misura in cui, sia necessario per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Convenzione e/o con i Contratti di Finanziamento.

12. PROTEZIONE DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del GDPR con riferimento ai dati personali che dovranno essere trattati dalle Parti al fine di dare esecuzione all'Accordo.
2. Fermi gli oneri di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa Privacy, anche se effettuati dai propri Incaricati Privacy.

13. MODIFICHE

Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

14. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Convenzione o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a

mezzo PEC.

2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Finlombarda dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione al seguente indirizzo:

Finlombarda S.p.A.

Piazza Gae Aulenti 1 Torre B

20124 Milano

c.a. dott.sa Paola Peduzzi

PEC: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni all'Intermediario Convenzionato dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione al seguente indirizzo:

| | |
|------|--|
| | |
| | |
| | |
| c.a. | |
| PEC | |

15. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti da tale Convenzione e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico dell'Intermediario Convenzionato, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Finlombarda per le attività oggetto della presente Convenzione di propria competenza e fermo restando quanto previsto all'articolo 6.1 lettera (d).
2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Convenzione in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

16. ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Finlombarda si impegna ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile e ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile a mantenere ferma la sua proposta di Convenzione, volta al reperimento di adesioni all'Iniziativa da parte di (a) soggetti iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., (b) soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., c) Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'112 bis TUB.

17. DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte dell'Intermediario Convenzionato o di Finlombarda, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente.
2. Le Parti concordano che il verificarsi delle fattispecie previste al precedente articolo 17.1

non produrrà effetti riguardo alle Domande già presentate alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione della Convenzione da parte del destinatario della stessa in ordine alle quali la Convenzione conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente 14 (Comunicazioni).

18. LEGGE APPLICABILE

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria indicata in premessa.

19. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, presente Convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

20. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001

1. Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, hanno adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") nonché un proprio Codice Etico. I Modelli ed i Codici etici sono pubblicati nelle sezioni dedicate dei rispettivi siti istituzionali.
2. Le Parti, con la sottoscrizione della Convenzione, dichiarano di aver preso visione e di conoscere i rispettivi Codici Etici e i Modelli adottati, che si ispirano ad analoghi principi di liceità delle attività, correttezza e prevenzione dei rischi di commissione di reati e si impegnano, limitatamente alle attività di cui alla presente Convenzione, a prestare le attività previste nel rispetto dei principi e delle disposizioni in essi contenuti e a farli rispettare al proprio personale, ciascuno con riferimento al proprio Modello.
3. La violazione, anche parziale, di quanto previsto nei Codici Etici e/o nei Modelli adottati dalle Parti, ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per la controparte di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Finlombarda S.p.A.

L'Intermediario Convenzionato

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*